

Originale della sentenza	€ 304,00
Originale sentenza esecutiva	€ 304,00
Copie sentenze per notifica	€ 4.256,00
Diritti di cancelleria	€ 432,75
<b>Totale spese</b>	<b>€ 5.296,75</b>
Il Direttore della Segreteria	

**REPUBBLICA ITALIANA****In Nome del Popolo Italiano****La Corte dei Conti****Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana**

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Luciana SAVAGNONE

- Presidente -

dott. Giuseppe COLAVECCHIO

- Consigliere relatore -

dott.ssa Giuseppe GRASSO

- Primo referendario -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 53/2017**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **61265** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di

- **SGROI Giacomo Maria**, nato a Partinico il 02.10.1955;
- **CUTRONA Davide**, nato a Palermo il 03.11.1970;
- **TARALLO Maurizio**, nato a Palermo il 30.05.1957;
- **INGHILLERI Vito**, nato a Partinico l'01.11.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Lupo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Partinico, via Vittorio Emanuele Orlando n. 52;
- **GIOIOSA Antonino**, nato a Partinico il 23.06.1959, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Caramanna e dall'avv. Fabio La Mantia, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, piazzale Ungheria n. 73;
- **ONETO Alfredo Riccardo**, nato a Palermo il 06.03.1955;
- **SUCATO Ciro**, nato a Palermo il 04.09.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Stefano, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25.

**Visto** l'atto di citazione.

**Letti** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 14.12.2016, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale, l'avv. Fabio La Mantia per Gioiosa Antonino e l'avv. Gioacchino Lupo per Inghilleri Vito.

Ritenuto in

### **FATTO**

1. La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in segreteria in data 13.08.2013 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione effettuata con nota prot. n. 1328 del 12.09.2005 del dirigente generale del Dipartimento Pubblica Istruzione dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione (oggi Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale), conveniva in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento in favore dell'IRIDAS (Istituto Regionale per l'Integrazione dei Diversamente Abili di Sicilia) già I.S.S.PA. (Istituto Statale per i Sordi di Palermo) della somma di € 642.977,73, a titolo di risarcimento del complessivo danno patrimoniale subito a seguito di gravi irregolarità amministrative e contabili, con vincolo di solidarietà variamente articolato; chiedeva, altresì, la condanna di Sgroi Giacomo Maria, Cutrona Davide Salvatore, Gioiosa Antonino e Tarallo Maurizio alla somma di € 531.186,55, a titolo di ristoro del danno all'immagine a seguito della commissione di condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenze passate in giudicato.

1.2. Il pubblico ministero ricostruiva i fatti di cui è causa nei termini seguenti.

*“A seguito di un esposto anonimo il 26/10/2005 la Polizia Giudiziaria trasmetteva apposita informativa di reato alla Procura della Repubblica di Palermo e, in data 13 agosto 2008, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Giacomo Maria Sgroi, Davide Salvatore Cutrona, Maurizio Tarallo,*

*Vito Inghilleri, Antonino Gioiosa, Alfredo Riccardo Oneto e Ciro Sucato per avere tutti concorso nel reato di cui all'art. 416, comma 1° e 2°; c.p., nonché per avere Cutrona, Tarallo, Sgroi e Sucato concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate al Cutrona con mandati emessi dal giugno 2003 al novembre 2005, per avere Tarallo, Inghilleri, Sgroi e Cutrona concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate al Tarallo con mandati emessi dal febbraio 2003 al luglio 2005, per avere Sgroi, Cutrona e Tarallo concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate allo Sgroi con mandati emessi dal febbraio 2003 al marzo 2005, per avere Sucato, Sgroi, Tarallo e Cutrona concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate al Sucato con mandati emessi dall'aprile 2003 al settembre 2005, per avere Oneto, Sgroi, Tarallo e Cutrona concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate all'Oneto con mandati emessi dall'aprile 2003 al settembre 2005, per avere Gioiosa, Sgroi, Tarallo e Cutrona concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate a Gioiosa con mandati emessi dall'aprile 2003 al settembre 2005, per avere Inghilleri, Sgroi, Tarallo e Cutrona concorso nel reato di peculato aggravato per somme rimborsate a Inghilleri con mandati emessi dal gennaio 2003 al settembre 2004 (tutti i rimborsi sopraindicati venivano personalmente riscossi o per spese private o comunque estranee all'attività istituzionale dell'Ente o per spese prive di documentazione giustificativa e/o già pagate o per compensi non dovuti), per avere, in data 7 marzo 2005, Sgroi, Gioiosa Oneto, Sucato e Tarallo concorso nel reato di abuso di ufficio per la nomina di quest'ultimo quale Direttore generale senza alcuna procedura concorsuale e valutazione selettiva delle capacità professionali e, infine, per avere, in data 7 gennaio 2005, Sgroi, Gioiosa, Oneto, Sucato e Cutrona concorso nel reato di abuso di ufficio per la nomina di quest'ultimo quale Direttore amministrativo senza alcuna procedura concorsuale e valutazione selettiva delle capacità professionali".*

1.2.1. L'organo requirente ancora riferiva che:

*"dalle relazioni dei consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica*

*procedente emergeva che:*

- *con riferimento ai rimborsi in favore di Sgroi l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 74.660,46 euro;*
- *con riferimento ai rimborsi in favore di Sucato l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 32.046,43 euro;*
- *con riferimento ai rimborsi in favore di Oneto l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 24.669,89 euro;*
- *con riferimento ai rimborsi in favore di Gioiosa l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 31.484,00 euro;*
- *con riferimento ai rimborsi in favore di Inghilleri l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 17.980,02 euro;*
- *con riferimento ai rimborsi in favore di Cutrona l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 392.182,70 euro;*
- *con riferimento all'illegittima nomina di Cutrona, quale Direttore Amministrativo, risultano provati gli emolumenti indebitamente percepiti come indennità di mansione nell'ammontare di € 3.500;*
- *con riferimento ai rimborsi in favore di Tarallo l'ammontare complessivo delle somme indebitamente riscosse era pari a 34.601,39 euro;*
- *con riferimento all'illegittima nomina di Tarallo quale Direttore Generale risultano provati gli emolumenti indebitamente percepiti come indennità di mansione nell'ammontare di € 12.000,00'.*

1.2.2. L'attore pubblico assumeva che:

*“in data 23/02/2009 veniva emessa ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Sgroi, Cutrona e Tarallo;*

*da tale ordinanza emergeva, altresì, la vicenda dell'intervenuta disdetta da parte dello Sgroi,*

*nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, del rapporto locativo avente ad oggetto un appartamento sito in via Ventura n° 5, comprensivo di posto auto, sottraendolo alla redditività in favore dell'Ente proprietario e consentendone l'uso a fini personali da parte del Tarallo protrattosi dal 2003;*

*dal compendio istruttorio ed in particolare dalla Relazione della C.T.U del 30 novembre 2006 emergevano altri fatti produttivi di danno erariale relativi a contratti di fornitura per un ammontare complessivo di 197.136,8 euro, ciascuno di importo superiore 2.000 Euro, stipulati senza il doveroso ricorso alla gara pubblica (art. 34 D.M. 1 febbraio 2001 n° 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche);*

*in data 19 gennaio 2010 l'IRIDAS (ex Istituto Statale Sordi di Palermo) si costituiva parte civile nel relativo procedimento penale dinanzi al giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo;*

*con sentenza del 26 gennaio 2010 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo applicava, con il consenso del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 e seguenti c.p.p., a Sgroi e a Cutrona, rei confessi, la pena di 3 anni di reclusione ciascuno e a Gioiosa la pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati loro ascritti;*

*con sentenza del 2 dicembre 2010 il G.U.P. dello stesso Tribunale applicava a Tarallo, reo confesso, con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di due anni di reclusione, ai sensi dell'art. 444 e seguenti c.p.p., per i reati ascrittigli, prendendo atto della consegna da parte dell'imputato di un assegno circolare dell'ammontare di 37.000,00 euro a favore dell'Ente offeso dal reato;*

*con sentenza del 10 maggio 2012 il Tribunale di Palermo dichiarava Inghilleri, Oneto e Sucato colpevoli dei reati loro ascritti e li condannava rispettivamente alla pena di 2 anni e 6 mesi, di 4 anni e 4 mesi e di 3 anni e 7 mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile e al pagamento di una provvisoria di 20.000,00 euro, dichiarandoli*

*interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;*

*la notizia della vicenda illecita, riportata da vari organi di informazione on line nonché da noti quotidiani siciliani a diffusione nazionale, recava grave discredito all'immagine dell'Istituto".*

1.3. Il pubblico ministero, dopo avere affermato la sussistenza della giurisdizione contabile per la natura pubblica dell'IRIDAS, sosteneva che *"le condotte illecite, nella completezza degli elementi oggettivi e soggettivi, emergono chiaramente dal complesso compendio istruttorio ed in particolare dal contenuto delle relazioni peritali e dei provvedimenti penali acquisiti in atti"*; riferiva che le sentenze di patteggiamento emesse nei confronti di Sgroi, Cutrona e Tarallo davano atto dell'ammissione degli addebiti da parte di costoro, mentre la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di Gioiosa, che non aveva ammesso i fatti contestati, assumeva *"valore probatorio fino a prova contraria (cfr. Sez. I Giur. Centrale 809/2012)"*; per quest'ultimo, poi, riteneva meno grave la sua posizione poiché, a differenza degli altri convenuti, aveva giustificato in sede di audizione personale, l'esborso della somma di € 3.000,00 con la produzione documentale *"corrispondente ai mandati n. 512 e n. 522"*, onde tale somma si doveva *"decurtare dall'ammontare del danno addebitatogli"*.

Per l'attore pubblico la sentenza n. 2987 del 10.05.2012 del Tribunale di Palermo, non passata in giudicato, emessa nei confronti di Inghilleri, Oneto e Sucato, ricostruiva l'intera vicenda illecita attraverso un complesso compendio istruttorio ed offriva *"un quadro probatorio idoneo a suffragare, oltre che la responsabilità penale, anche la loro responsabilità amministrativo-contabile (dai complessi accertamenti peritali e giudiziali effettuati, dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie di Sgroi, Tarallo e Cutrona emerge un sistema di gestione illecita dell'Ente attraverso irregolarità amministrative e contabili quali la mancanza di bilanci previsionali e di rendiconti, le ingenti spese non autorizzate, l'emissione di numerosissimi mandati di*

*pagamento senza documentazione giustificativa, il metodo circolare di firme tra i vari beneficiari)*".

1.4. Riteneva non coperto da prescrizione l'illecito erariale poiché, trattandosi di illecito doloso il *dies a quo* decorreva, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 20/1994, "*dalla scoperta dei fatti illeciti che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale cui si aderisce (ex multis, Sez. giurisd. Lombardia n. 24/2012 e Sez. I Centrale d'Appello n. 293/2011), si fa coincidere, nelle fattispecie penalmente rilevanti, con l'esercizio dell'azione penale avvenuto, nel caso in esame, con la richiesta di rinvio a giudizio del 13/6/2008*"; aggiungeva che l'IRIDAS si costituiva, in data 19.01.2010, parte civile nel processo penale per "*il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti*".

1.5. Il danno patrimoniale, desumibile "*dalla documentazione contabile e dagli accertamenti peritali e giudiziali acquisiti in atti*", tenuto conto della decurtazione di € 3.000,00 a favore del Gioiosa, era determinato nella misura di € 642.977,73, e l'imputazione, per il carattere doloso dell'illecito, "*doveva seguire la regola della solidarietà passiva tra coloro che hanno concorso nella produzione delle singole quote di esso*".

1.5.1. Il pubblico ministero procedeva alla quantificazione nei termini seguenti.

1.5.2. "*La somma di € 74.660,46 pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio di Sgroi deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 38.578,77 in solido con Tarallo ed € 39.578,77 in solido con Cutrona, soggetti co-firmatari dei relativi mandati di pagamento.*

*La somma di € 392.182,7, pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio di Cutrona, deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 244.076,74 in solido con Sgroi, € 266.850,74 in solido con Tarallo ed € 6.298,00 in solido con Sucato, tutti soggetti co-firmatari dei relativi mandati di pagamento.*

*La somma di € 34.601,39 pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio di Tarallo deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 3.822,76 in solido con Inghilleri*

*ed € 30.778,63 in solido con Cutrona, tutti soggetti co-firmatari dei relativi mandati di pagamento.*

*La somma di € 17.900,02 pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio di Inghilleri, responsabile di danno obliquo in quanto appartenente ad amministrazione diversa da quella danneggiata, deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 7.032,67 in solido con Sgroi ed € 4.382,72 in solido con Tarallo e Cutrona, tutti cofirmatari dei relativi mandati di pagamento.*

*La somma di € 32.046,43 pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio Sucato deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 22.771,71 in solido con Tarallo e € 28.021,71 in solido con Cutrona e Sgroi, soggetti co-firmatari dei relativi mandati di pagamento.*

*La somma di € 24.669,89 pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio di Oneto deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 16.614,69 in solido con Tarallo ed € 22.248,01 in solido con Sgroi ed € 21.205,69 in solido con Cutrona, soggetti co-firmatari dei relativi mandati di pagamento.*

*La somma di € 28.484,00 pari all'ammontare dei rimborsi a vantaggio di Gioiosa, tenuto conto della decurtazione di cui sopra, deve essere imputata a quest'ultimo nella misura intera, di cui € 16.327,68 in solido con Tarallo, € 24.983,68 in solido con Sgroi, € 23.760,68 in solido con Cutrona ed € 390,00 in solido con Inghilleri, soggetti co-firmatari dei relativi mandati.*

*1.5.3. "Il danno imputabile a Sgroi e Tarallo derivante dalla disdetta del rapporto locativo e dall'uso personale dell'appartamento deve determinarsi in termini di lucro cessante nella misura di 36 mensilità di canone locativo, pari a € 12.996,00, secondo il valore del canone di locazione dell'immobile avente superficie di mq. 44 più posto auto, ubicato nel comune di Palermo in via Ventura n. 5, considerando la media dei valori delle quotazioni esistenti sul mercato".*



1.6. La stipula di contratti di fornitura senza la prescritta gara pubblica come prescritta dalle norme nazionali e comunitarie era riconducibile, sempre ad avviso del pubblico ministero, al cosiddetto "danno alla concorrenza" e i contratti stipulati dovevano ritenersi nulli.

*"La corresponsione del prezzo da parte dell'Ente costituisce indebito pagamento, fatta salva la necessità di tenere conto dell'utilità comunque conseguita dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge 14/01/1994 n. 20 consentendo di individuare il danno nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, cioè, all'utile d'impresa (cfr. Sez. giur. Lombardia n. 598/2009 e, da ultimo, Sez. giur. Campania n. 141/2013) quantificabile in via equitativa nella misura del 5% del valore di ciascun contratto, il cui ammontare complessivo, nel caso di specie, è pari ad euro 9.856,84".*

Tale danno era imputato, a titolo di dolo, "in quanto firmatari dei relativi mandati", a Sgroi, Tarallo e Cutrona nella misura di € 6.882,69 ad Inghilleri e Sgroi nella misura di € 2.531,88 e ad Inghilleri nella misura di € 442,25.

1.7. *"Riassuntivamente l'imputazione del complessivo danno patrimoniale, di € 642.977,73, deve essere così ripartito:*

*- nei confronti di Sgroi € 423.433,84 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 74.660,46 più le somme di € 348.773,38, dovute a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, incluse quelle dovute a titolo di danno alla concorrenza e di lucro cessante per mancata locazione;*

*- nei confronti di Cutrona € 550.293,59 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 395.682,7, comprese la indennità di mansione, più le somme di € 154.610,89 dovute a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, incluse quelle dovute a titolo di danno alla concorrenza;*

*- nei confronti di Tarallo € 432.002,39 pari al totale dell'ammontare delle somme*

*illecitamente percepite di € 46.601,39, compresa la indennità di mansione, più le somme di € 385.405,00 dovute a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, incluse quelle dovute a titolo di danno alla concorrenza e di lucro cessante per mancata locazione;*

*- nei confronti di Inghilleri € 22.555,03 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 17.900,02, più le somme di € 4.655,01 dovute a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, incluse quelle dovute a titolo di danno alla concorrenza;*

*- nei confronti di Sucato € 38.344,43 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 32.046,43, più le somme di € 6.298,00 dovute a titolo di solidarietà passiva con Cutrona;*

*- nei confronti di Oneto € 24.669,89 pari all'ammontare delle somme illecitamente percepite;*

*- nei confronti di Gioiosa € 28.484,00 pari all'ammontare delle somme illecitamente percepite".*

1.8. L'attore pubblico, infine, sosteneva che la vicenda aveva avuto larga diffusione sulla stampa locale, con grave perdita di prestigio da parte dell'amministrazione danneggiata, con la conseguenza che solo per Sgroi, Tarallo, Cutrona e Gioiosa, unici soggetti condannati allo stato con sentenze passate in giudicato, era configurabile il danno all'immagine.

Questo poteva essere quantificato in via equitativa, tenuto conto delle gravi condotte poste in essere e dell'art. 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, norma non immediatamente applicabile alla presente fattispecie e tuttavia costituente un criterio orientativo, *"in misura pari alle somme di denaro da ciascuno illecitamente percepite, in particolare: € 74.660,46 a carico di Sgroi, € 46.601,39 a carico di Tarallo, € 395.682,7 a carico di Cutrona"*; per Gioiosa, tenuto conto che costui non aveva ricoperto il ruolo di organizzatore e promotore delle fattispecie delittuose e del collaborativo atteggiamento processuale, poteva essere quantificato in € 14.242,00 *"pari alla metà delle somme*

*illecitamente percepite*".

2. Gioiosa Antonino, costituito in giudizio con il ministero dell'avv. Ignazio Caramanna e dell'avv. Fabio La Mantia, nella memoria depositata in data 17.01.2014, chiedeva il rigetto della domanda attorea; in subordine, ne chiedeva il ridimensionamento e, in ulteriore subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

2.1. In particolare, circa il contestato danno patrimoniale riferiva di essersi sempre prodigato per assicurare un servizio continuativo ed efficiente per i ragazzi della comunità, nell'ambito di una approssimata e allegra gestione amministrativa alla quale era rimasto sempre estraneo, tanto da rassegnare le dimissioni non appena aveva avuto sentore degli illeciti commessi; di non avere mai ammesso, a differenza degli altri imputati, alcuna sua responsabilità nei fatti penalmente addebitati; di avere chiesto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'istituto e di avere consegnato, senza conservarne copia, la documentazione giustificativa a Cutrona che, poi, aveva denunciato il furto dei documenti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

2.2. Riteneva, poi, giustificato il compenso mensile liquidato a seguito della seduta assembleare del 26.02.2003 che gli aveva conferito gravosi incarichi di lavoro (€ 8.373,00), nonché quello per le competenze svolte nell'ambito dell'equipe medica, come deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25.09.2003 (€ 100,00) e le spese sostenute per il pagamento del contratto di locazione stipulato con la parrocchia San Gioacchino di Partinico per aprire una sede distaccata (€ 1.000,00).

2.3. In ultimo, contestava l'esistenza del danno all'immagine, sia per la diversa posizione ricoperta nell'intera vicenda rispetto a quella degli altri convenuti, come anche riconosciuto dalla procura contabile, sia perché buona parte delle somme contestate trovavano ampia giustificazione.

3. Il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 45/2014, verificato che l'azione di responsabilità del pubblico ministero contabile era stata proposta nei confronti dei convenuti

Inghilleri, Oneto e Sucato dopo la costituzione di parte civile dell'I.R.I.D.A.S. e dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione nel procedimento penale e che dall'esame del fascicolo processuale non si evinceva se la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2987/2012, depositata il 09.07.2012, fosse stata appellata e se nel giudizio di appello vi fosse stata ulteriore costituzione di parte civile, ordinava al pubblico ministero di verificare tali circostanze.

4. La Procura, con istanza depositata in data 08.03.2014, dopo avere riferito che la citata sentenza era stata appellata e che vi era stata ulteriore costituzione di parte civile dell'I.R.I.D.A.S., chiedeva la fissazione di udienza.

5. Il Collegio, con ordinanza n. 164/2014, sospendeva - ai sensi del comma 3 dell'art. 75 c.p.p. - il giudizio in attesa della conclusione di quello penale, ove l'I.R.I.D.A.S., costituendosi parte civile, aveva ottenuto una provvisionale di € 20.000,00 *“a titolo di risarcimento parziale del danno materiale, per il quale può ritenersi raggiunta la prova”*.

6. Le Sezione Riunite di questa Corte, adite dalla Procura Regionale con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., annullavano, con ordinanza n. 5/2015, l'ordinanza n. 164/2015 di questa Sezione di sospensione del processo, ritenendo non applicabile il comma 3 dell'art. 75 c.p.p. al processo contabile per l'autonomia di quest'ultimo da quello penale.

7. La Procura Regionale depositava, in data 05.06.2015, istanza di riassunzione del giudizio per la condanna dei convenuti della somma di € 642.977,73 per danno patrimoniale e di € 531.186,55 per danno all'immagine *“secondo le quote specificate nell'atto di citazione, oltre interessi e spese del presente procedimento”*.

7. Il sig. Gioiosa Antonino, nella memoria depositata in data 18.12.2015, reiterava le precedenti argomentazioni difensive; ribadiva che la quasi totalità delle somme contestate era stata giustificata (rimborsi per acquisto carburanti, canone di locazione della sede distaccata di Partinco) e di avere percepito lecitamente quanto corrisposto (compenso

erogato dal consiglio di amministrazione a seguito della assegnazione di specifici incarichi); concludeva di avere consegnato la documentazione giustificativa dei rimborsi carburati al Cutrona che poi aveva denunciato il furto.

8. Il sig. Inghilleri Vito, nella memoria depositata in data 23.12.2015, si costituiva in giudizio a mezzo del ministero dell'avv. Gioacchino Lupo e chiedeva l'assoluzione da ogni addebito ed eccepiva la prescrizione; in via subordinata chiedeva l'esercizio del potere riduttivo; in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna alla differenza *"tra quanto richiesto e quanto già oggetto di condanna provvisoria in sede penale e quindi € 2.555,00"*.

8.1. Il convenuto riferiva che la sentenza del Tribunale di Palermo era stata in parte riformata dalla sentenza n. 736/2015 della Corte di Appello che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati contestati nel capo di imputazione, riducendo la pena in precedenza inflitta; conseguentemente, passava in giudicato, il capo della sentenza che aveva disposto il pagamento di una provvisoria di € 20.000,00, posta a carico degli imputati in via solidale.

8.2. Il sig. Inghilleri, nel ribadire la sua estraneità ai fatti contestati in sede penale, sosteneva che la provvisoria di € 20.000,00 corrispondeva quasi per intero all'ammontare di quanto richiesto a titolo di risarcimento danni dal pubblico ministero contabile e, conseguentemente, poteva essere condannato in questa sede *"al pagamento della sola somma eccedente la condanna al risarcimento già riportata in seno al procedimento penale e ciò quindi per complessive € 2.555,00"*.

8.3. Riferiva che il danno, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto comunque essere provato nel suo esatto ammontare a prescindere dalla condanna penale.

8.4. Sosteneva che l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere prescritta.

9. Il sig. Sucato Ciro, nella memoria depositata in data 12.01.2016, si costituiva in giudizio a mezzo del ministero dell'avv. Giuseppe Di Stefano e chiedeva *"di respingere le*

*domande tutte avanzate dalla Procura Regionale”.*

9.1. Il citato convenuto riferiva che la sentenza n. 736/2015 della Corte di Appello di Palermo aveva dichiarato la nullità nei suoi confronti della sentenza n. 2987/2012 del Tribunale di Palermo, sulla cui base era stato emesso l'atto di citazione.

9.2. Aggiungeva che le sentenze penali emesse nei confronti di altri convenuti non potevano essergli opposte poiché riguardavano differenti posizioni processuali, con il conseguente venir meno di *“qualsiasi effetto probatorio”*.

10. Il collegio, con ordinanza n. 7/2016, ordinava alla Procura regionale:

- di specificare le qualità nelle quali i convenuti erano stati chiamati in giudizio;
- di specificare per ogni singolo convenuto, con riferimento alle somme ritenute da ciascuno indebitamente incassate (sub 1.2.1.), il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento oggetto di contestazione, indicando le ragioni per le quali ciascuna spesa non fosse stata ritenuta regolare;
- di specificare per ciascun convenuto, con riferimento alle somme di cui era stata chiesta la condanna solidale (sub 1.5.2.), il numero, la data e l'importo dei mandati sottoscritti congiuntamente;
- di specificare per quali contratti era stato contestato il *“danno alla concorrenza”* (sub 1.2.2. e sub 1.6.);
- di depositare:
  - a) i mandati di pagamento oggetto di contestazione (sub. 1.2.1. e sub 1.5.2.);
  - b) le dichiarazioni confessorie rese in fase di indagini preliminari dai convenuti Sgroi, Cutrona e Tarallo (sub 1.3) di cui era cenno nella sentenza n. 76/2010 del G.I.P. di Palermo e nella sentenza n. 1215/2010 del G.U.P. di Palermo;
  - c) la nota con cui era stato disdettato il contratto di locazione (sub 1.2.2. e sub 1.5.3.);
  - d) le delibere del consiglio di amministrazione del 07.03.2005 e del 14.01.2005 con le quali Tarallo e Cutrona erano stati nominati, rispettivamente, direttore generale e direttore

amministrativo, con la specificazione dei periodi nei quali avevano percepito le retribuzioni ritenute indebitamente erogate (sub 1.2.1.);

e) i contratti per i quali era stato contestato il “*danno alla concorrenza*” nonché i rispettivi mandati di pagamento (sub 1.2.2. e sub 1.6.);

- di verificare se la sentenza n. 736/2015 della Corte di Appello di Palermo fosse divenuta o meno irrevocabile.

11. La Procura regionale, con istanza depositata in data 12.05.2016, chiedeva la fissazione dell'udienza e:

- riferiva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 736/2015 della Corte di Appello di Palermo era stato dichiarato inammissibile;

- depositava copia dei verbali contenenti le dichiarazioni confessorie di Tarallo, Sgroi e Cutrona;

- depositava i mandati di pagamento e la relazione redatta dal rag. Mario Cavallaro, incaricato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 20/1994 per l'espletare l'ordinanza istruttoria; specificava, altresì, che *“le ragioni della irregolarità delle spese sono articolatamente e nominativamente descritte nelle relazioni peritali già versate in atti ... nonché recepite nei provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito del processo penale in cui i convenuti hanno riportato condanna”*;

- richiamava, poi, la relazione del predetto funzionario che aveva *“provveduto ad elencare per ciascun convenuto, in appositi prospetti, tutti i mandati firmati congiuntamente, specificando numero, importo, data e sottoscrizione”* e sulla base della stessa provvedeva a diversamente articolare le richieste di condanna per gli odierni convenuti come segue:

*“nei confronti di Sgroi € 327.802,70 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 61.260,46 più la somma di € 266.542,24 dovuta a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, di cui € 251.112,12 per mandati firmati congiuntamente, € 8.931,87 per danno alla concorrenza ed € 6.498,25 dovuti a titolo di lucro cessante per mancata*

*locazione;*

*nei confronti di Cutrona € 473.541,32 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 332.223,88, compresa l'indennità di mansione di € 3500, più la somma di € 141.317,44 dovuta a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, di cui € 134.900,36 per i mandati firmati congiuntamente ed € 6.417,08 per danno alla concorrenza;*

*nei confronti di Tarallo € 266.985,75 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 45.469,50, compresa l'indennità di mansione di € 12.000,00 più la somma di € 221.516,28 dovuta a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, di cui € 208.600,95 per i mandati firmati congiuntamente, € 6.498,25 dovuti a titolo di lucro cessante per mancata locazione ed € 6.417,08 per danno alla concorrenza;*

*nei confronti di Inghilleri € 29.869,30 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 15.880,02 più la somma di € 13.987,28 dovuta a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti, di cui € 11.215,57 per i mandati firmati congiuntamente ed € 2.761,71 per danno alla concorrenza;*

*nei confronti di Sucato € 34.879,03 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite di € 32.879,03 più la somma di € 2000 dovuta a titolo di solidarietà passiva con gli altri convenuti per i mandati firmati congiuntamente;*

*nei confronti di Oneto € 28.615,01 pari al totale dell'ammontare delle somme illecitamente percepite;*

*nei confronti di Gioiosa € 27.484,00 pari al totale delle somme illecitamente percepite avendo già scomputato l'importo di € 3000 di cui il convenuto ha fornito idonea causale giustificativa”;*

- depositava le delibere del consiglio di amministrazione ma non la disdetta del contratto di locazione perché non era stata reperita; su tale ultima questione richiamava i verbali di sommarie informazioni rese il 6 e l'8 novembre 2007, menzionati nel provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Palermo;



- specificava, *“anche alla luce dei singoli capi di imputazione e della configurazione dei reati propri, in particolare quello di peculato”*, le qualità nelle quali erano stati citati in giudizio gli odierni convenuti.

12. Gioiosa Antonino, nella memoria depositata in data 24.11.2016, prendeva atto della riquantificazione del danno operata dal pubblico ministero e ribadiva la correttezza del suo operato per avere percepito compensi da parte del consiglio di amministrazione a seguito del conferimento di appositi incarichi e di avere agito sempre nell'esclusivo interesse dell'IRIDAS.

13. All'udienza del 14.12.2016, il pubblico ministero e le parti come sopra rappresentate e difese, ribadivano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti difensivi.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Il pubblico ministero ha citato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare, a seguito della modifica delle conclusioni contenute nell'istanza depositata in data 12.05.2016, al pagamento in favore dell'IRIDAS (Istituto Regionale per l'Integrazione dei Diversamente Abili di Sicilia) già I.S.S.PA. (Istituto Statale per i Sordi di Palermo) della somma di € 568.996,68 (in origine € 642.977,73), a titolo di risarcimento del complessivo danno patrimoniale subito a seguito delle gravi irregolarità amministrative e contabili riscontrate, con vincolo di solidarietà variamente articolato; chiedeva, altresì, la condanna di Sgroi Giacomo Maria, Cutrona Davide, Gioiosa Antonino e Tarallo Maurizio alla somma di € 452.695,84 (in origine € 531.186,55), a titolo di ristoro del danno all'immagine a seguito della commissione di condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenze passate in giudicato.

2. Preliminarmente deve darsi atto che nell'atto di citazione (pag. 9) l'organo requirente ha affermato la giurisdizione di questa Corte sulla *“base della qualifica soggettiva rivestita dagli odierni convenuti derivante dal loro rapporto organico e di servizio”* con l'IRIDAS, senza null'altro aggiungere.

Il Collegio non ha ravvisato in alcuna parte dell'atto di citazione l'indicazione delle qualifiche sulla cui base i convenuti erano stati evocati in giudizio, adempimento ritenuto di esclusiva competenza dell'attore pubblico e non surrogabile con la lettura degli atti riversati nel fascicolo processuale; per tali ragioni, con ordinanza istruttoria n. 7/2016, ha ordinato alla Procura regionale di procedere in tal senso.

Tale convinzione non può che ribadirsi in questa sede poiché è il pubblico ministero che deve offrire gli elementi per decidere, inclusi quelli attinenti alla sussistenza del rapporto di servizio, spettando al Collegio il solo compito di vagliarli alla luce dei principi che regolano l'onere della prova; del resto, tale conclusione è avvalorata anche dal comma 2 dell'art. 86 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, - anche se non direttamente applicabile al presente giudizio *ratione temporis* - secondo il quale la citazione deve contenere, tra l'altro, *“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti”*.

L'adempimento istruttorio è stato puntualmente eseguito nell'istanza depositata in data 12.05.2016.

I convenuti sono, pertanto, chiamati a rispondere degli illeciti loro contestati nelle seguenti qualità:

- Sgroi Giacomo Maria presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 117 del 21.01.2003;
- Cutrona Davide responsabile dei Servizi amministrativi (nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 10.06.2003), co-gestore di fatto, consulente contabile e consulente del lavoro e, successivamente, nominato direttore dei Servizi generali ed amministrativi nella cui qualità ha sottoscritto i mandati di pagamento sin dal 16.06.2003;
- Tarallo Maurizio, già dipendente con la qualifica di autista, come coordinatore del personale, responsabile dell'organizzazione, delle pubbliche relazioni, dei rapporti con i genitori e dei rapporti con i fornitori (dal 26.02.2003), nonché come capo del personale e responsabile degli acquisti (dal 25.09.2003) e, in ultimo, direttore generale (dal 07.05.2005);

- Inghilleri Vito come segretario reggente, nominato dal Provveditorato agli studi dal 20.03.1998 e, poi, consulente di fatto fino al settembre 2004;
- Gioiosa Antonino come componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della Provincia regionale di Palermo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 1045 del 23.11.2003;
- Oneto Alfredo Riccardo come componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della Provincia regionale di Palermo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 500 del 26.05.2004;
- Sucato Ciro come componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della Provincia di Palermo.

Tutti risultano legati da rapporti di servizio all'IRIDAS, ente pubblico - ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001 - con il compito di provvedere, a norma di Statuto, *“all'istruzione e all'integrazione degli alunni handicappati nelle scuole di ogni ordine e grado, alla gestione di corsi professionali per l'inserimento dei giovani sordi nel mondo del lavoro, alla gestione di corsi di specializzazione post-lauream sull'handicap”*, con la conseguenza che nessun dubbio sussiste circa la giurisdizione di questa Corte a conoscere la controversia.

I convenuti, infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, al momento di commissione degli illeciti, dal febbraio 2003 al settembre 2005, erano dipendenti dell'Istituto, o erano componenti del consiglio di amministrazione, o ricoprivano incarichi da quest'ultimo attribuiti, con inserimento stabile nell'ambito della struttura amministrativa di governo e di gestione dell'IRIDAS.

3. Il sig. Inghilleri Vito ha eccepito, in modo del tutto generico e dubitativo, la prescrizione avendo sostenuto, nella memoria depositata in data 23.12.2015, che *“in parte il diritto al risarcimento dei danni a favore della persona offesa potrebbe essere prescritto per il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex lege previsto”*.

Il citato convenuto non ha neanche specificato quale parte del danno sarebbe coperta da prescrizione, non avendone individuato il *dies a quo* e soprattutto il *quantum* del risarcimento che non sarebbe più esigibile per tale ragione.

L'eccezione che per la sua formulazione generica potrebbe essere dichiarata inammissibile è, comunque, infondata poiché l'amministrazione danneggiata si è costituita parte civile nel processo penale, concluso con la sentenza n. 736/2015 della Corte di Appello di Palermo che ha confermato le statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2987/2012 nei confronti del citato convenuto, con il riconoscimento all'amministrazione danneggiata anche di una provvisoria di € 20.000,00.

4. Compito del Collegio è vagliare il compendio probatorio portato dal pubblico ministero a sostegno del suo assunto accusatorio, tenuto conto anche delle integrazioni acquisite a seguito dell'ordinanza n. 7/2016 nonché dei diversi esiti che il processo penale ha avuto per ciascun convenuto.

4.1. Tutti i convenuti sono stati rinviati a giudizio per i seguenti reati:

- per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 61 ultimo comma, e 314 c.p. perché, in concorso tra di loro, avendo la materiale disponibilità nelle qualità esposte sub 2, si appropriavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di denaro pubblico, attraverso la firma congiunta o alternativa di mandati di pagamento, per il rimborso di spese private o comunque estranee alle attività istituzionali (a titolo esemplificativo per consumo di pasti presso bar, pasticcerie, ristoranti, rosticcerie; per acquisti presso negozi di ottica, musica, abbigliamento, gioielli, pelletteria, elettrodomestici, telefonia, giocattoli, tabacchi, tappeti, parquet; per rimborso spese di manutenzione e/o carburante per auto private e per viaggi e soggiorni fuori Palermo; per il noleggio di autovetture) o senza alcuna documentazione giustificativa e/o in parte già pagate o per il pagamento di bollette, tasse o contributi senza le rispettive ricevute o ancora per la corresponsione di compensi non dovuti in violazione dell'art. 3 del regolamento interno di cui al decreto ministeriale 27.01.1928 secondo il quale i

componenti del Consiglio di amministrazione prestano la loro opera gratuitamente (nel capo di imputazione sono riportati analiticamente, per ciascun convenuto, gli estremi di tutti i mandati contestati);

- per il delitto di cui all'art. 416 comma 1 e 2 c.p. perché si associavano tra di loro (Sgroi quale promotore, Cutrona e Tarallo quali organizzatori, gli altri quali partecipi) allo scopo di commettere e far commettere i reati di cui sopra, con il godimento di indebiti vantaggi economici.

I convenuti Sgroi, Gioiosa, Oneto e Sucato unitamente a Cutrona sono stati rinviati a giudizio per il delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p. per la nomina, avvenuta con verbale del Consiglio di amministrazione del 07.01.2005 (*rectius* 14.01.2005, come emerge dalla lettura del verbale acquisto a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 7/2016), di Cutrona come direttore amministrativo, con il conferimento del trattamento economico dirigenziale, senza il preventivo espletamento di alcun concorso e senza alcuna valutazione selettiva, in violazione degli artt. 28 e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e degli artt. 67 e 407 del decreto legislativo n. 297/1994, consentendogli un ingiusto vantaggio economico con danno per l'IRIDAS.

I convenuti Sgroi, Gioiosa, Oneto e Sucato unitamente a Tarallo sono stati rinviati a giudizio per il delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p. per la nomina, con verbale del Consiglio di amministrazione del 07.03.2005, di Tarallo come direttore generale, con il conferimento del relativo trattamento economico, senza il preventivo espletamento di alcun concorso e senza alcuna valutazione selettiva in violazione degli artt. 28 e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e degli artt. 67 e 407 del decreto legislativo n. 297/1994, consentendogli un ingiusto vantaggio economico con danno per l'IRIDAS.

4.2. Il giudizio nei confronti di Sgroi Giacomo Maria, Cutrona Davide e Gioiosa Antonino si è concluso con la sentenza n. 76/2010 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13.03.2010 ed emessa ai sensi

dell'art. 444 ss c.p.p.

Il giudizio nei confronti di Tarallo Maurizio si è concluso con la sentenza n. 1215/2010 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 20.01.2011 ed emessa ai sensi dell'art. 444 ss c.p.p.

Orbene, è necessario soffermarsi sulla valenza che dette sentenze di patteggiamento acquistano ai fini probatori nel presente giudizio, tenuto conto anche delle acquisizioni istruttorie compiute a seguito dell'ordinanza n. 7/2016.

Il Collegio osserva che la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 ss c.p.p., secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione (21 marzo 2003 n. 4193; 24 febbraio 2001 n. 2724; 10 giugno 1998 n. 5784, 16 novembre 1999 n. 12804) e di questa Corte (*ex multis* I Sezione Centrale d'Appello n. 116/2008, n. 103/2003 e n. 187/2003; III Sezione Centrale d'Appello n. 330/2007 e n. 323/2008; Sezione Lazio n. 3004/2005), costituisce un importante elemento di prova in quanto la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato e il giudice civile, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale, nonostante il disposto dell'art. 444, comma 2, c.p.p., abbia prestato fede a tale ammissione (Corte di Cassazione 1 febbraio 2006 n. 2213; 30 settembre 2005 n. 19251); la Suprema Corte è andata, in verità, anche oltre, sostenendo che la sentenza di applicazione di pena patteggiata *“pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini”*, presuppone *“pur sempre un'ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova”* (5 maggio 2005 n. 9358; 31 luglio 2006 n. 17289).

A questo punto, è utile tratteggiare anche l'evoluzione normativa sull'istituto del patteggiamento: l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo avere rubricato l'art. 653 c.p.p. *“efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare”*, ha aggiunto il comma 1 *bis*

stabilendo che *“la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”*; l'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, nel novellare l'art. 445 c.p.p. con l'aggiunta del comma 1 *bis*, ha stabilito che *“salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”*; l'art. 3 della citata legge n. 134/2003, nel modificare l'art. 629 c.p.p., ha stabilito la possibilità di proporre la revisione, consentita in ogni tempo a favore dei condannati, anche per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, così ponendo i *“condannati”* a seguito di patteggiamento sullo stesso piano dei *“condannati”* a seguito di procedimento ordinario, in riferimento a tutte le ipotesi di revisione, ivi compresa anche quella prevista dall'art. 630, comma 1, lettera c), c.p.p. che si realizza nei casi in cui *“dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631”*.

La Sezione Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17781/2006, nel prendere atto dell'evoluzione legislativa di cui sopra, hanno stabilito che la pronuncia di cui all'art. 444 c.p.p. giacché è equiparata, giusta l'art. 445, comma 1 *bis*, ad una sentenza di condanna *“salvo diverse disposizioni di legge”*, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

In ultimo, aggiungasi che il giudice, ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. applica la pena concordata solo se *“non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129”* che impone un *“obbligo di immediata declaratoria di determinate causa di non punibilità”* qualora *“riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha*

*commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità”.*

A quanto sopra esposto, è necessario puntualizzare che Sgroi, Cutrona e Tarallo hanno reso ampie dichiarazioni confessorie, come emerge sia dalle citate sentenze di patteggiamento, tanto che anche per tali ragioni sono state concesse le attenuanti generiche, sia dalla lettura delle dichiarazioni dagli stessi resi e depositate a seguito dell’ordinanza n. 7/2016.

Ne consegue che le sentenze penali di patteggiamento costituiscono, unitamente al materiale probatorio sulla base del quale sono state emanate, utile elemento di valutazione per far ritenere a questo Collegio che i fatti contestati ai citati convenuti siano stati dagli stessi commessi.

Per le ragioni sopra esposte è irrilevante che Gioiosa, come posto in luce dalla difesa, non abbia reso dichiarazioni confessorie durante la fase delle indagini, non ammettendo la commissione dei fatti addebitati. In ogni caso, come meglio in prosieguo si esporrà sub 4.4., vi sono ulteriori ragioni processuali per ritenerlo responsabile.

4.3. Il giudizio nei confronti dei convenuti Inghilleri Vito, Oneto Alfredo Riccardo e Sucato Ciro è stato esitato con la sentenza n. 2987/2012 del Tribunale di Palermo che li ha condannati per i reati loro ascritti nei capi di imputazione, liquidando all’IRIDAS, costituito parte civile, la provvisoria di € 20.000,00 *“a titolo di risarcimento parziale del danno patrimoniale, per il quale può ritenersi raggiunta la prova”.*

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 736/2015, nel rimodulare le pene inflitte a Oneto e Sucato, ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli artt. 416 (associazione a delinquere) e 323 (abuso d’ufficio) c.p., confermando per il resto la sentenza del Tribunale per il reato di cui all’art. (peculato) 314 c.p.; nei confronti di Inghilleri ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale n. 2987/2012 per un vizio procedurale riguardante una notifica e ha trasmesso gli atti al citato



Tribunale per la prosecuzione del giudizio.

La sentenza del giudice di seconde cure è stata impugnata solo da Oneto e la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, come risulta dall'attestazione della cancelleria acquisita a seguito dell'ordinanza n. 7/2016.

Nei confronti di Oneto e Sucato, quindi, i fatti acclarati dalla Corte di Appello non possono essere oggetto di alcuna contestazione in questa sede, giusta il disposto dell'art. 651 c.p.p.; in virtù di tale norma, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa deve limitarsi all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento; ciò significa che non è dubitabile che gli illeciti accertati siano causalmente ricollegabili alla condotta dei citati convenuti, così come ricostruita all'esito del procedimento penale, nel quale agli stessi è stata data la possibilità di intervenire e difendersi.

4.4. Per la posizione di Inghilleri, unitamente a quella di Gioisa, destinatario comunque di una sentenza di condanna a pena patteggiata, si osserva che il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, per quanto attiene la valutazione delle prove e l'attività istruttoria, è disciplinato da specifiche norme contenute nel regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, ed oggi nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, da integrare con gli artt. 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e con *“le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressioni di principi generali”*, e ciò all'interno di un sistema che privilegia il libero convincimento del giudice e il prudente apprezzamento del materiale probatorio raccolto.

Il giudice, pertanto, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso

divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, prove (consulenza tecnica, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali ecc...) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo (Cassazione sezione tributaria n. 2904/2009; sezione lavoro n. 11426/2006; sezione II n. 8585/1999 e n. 2839/1997) ai fini della definizione della causa.

Lo stesso dicasi, ovviamente, per i documenti provenienti dal procedimento penale, per le dichiarazioni rese in quella sede e nel corso delle indagini preliminari ancorché non confermate in dibattimento oppure rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso (*ex multis* Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 132/2008) qualora abbiano una valenza indiziaria unitaria.

4.5. In conclusione, dal compendio probatorio in atti emergono una pluralità di elementi che consentono di stabilire, con la dovuta certezza, che tutti gli odierni convenuti, con l'inclusione di Inghilleri e di Gioisa, hanno concorso tra di loro, con diversi e più o meno sfumati contributi causali, alla realizzazione di atti di *mala gestio* all'interno dell'IRIDAS volti alla locupletazione personale e al depauperamento di denaro pubblico in uno scenario di assenza di controlli esterni che ha consentito loro di perpetrare le condotte illecite nel tempo e di agire come veri e propri padroni dell'Istituto.

In particolare, i convenuti si sono mossi in un contesto nel quale, nell'arco temporale di riferimento intercorrente tra il 2003 e il 2005, volutamente non era rispettata la normativa sulla contabilità di stato, non erano redatti i bilanci di previsione, né quelli consuntivi, non vi erano impegni di spesa a supporto dei mandati di pagamento emessi che non riportavano neanche gli estremi degli atti di autorizzazione alla spesa, non si teneva la gestione dei residui, non era allegata alcuna documentazione giustificativa ai mandati oppure questa non era pertinente con l'oggetto della spesa indicata nei mandati.

5. La prima posta di danno contestata a tutti gli odierni convenuti dal pubblico ministero riguarda la sottoscrizione di mandati di pagamento per spese estranee ai fini istituzionali dell'IRIDAS o prive del tutto di documentazione giustificativa oppure per il pagamento di compensi agli stessi non dovuti; i convenuti, tre per volta, hanno sottoscritto congiuntamente i mandati indicando di volta in volta uno di loro come beneficiario che ne ha incassato la somma, con un sistema volto all'arricchimento personale ingiustificato.

5.1. L'organo requirente nell'originaria citazione, pur avendo quantificato il danno commesso da ciascun convenuto, non lo ha ancorato a specifici mandati di pagamento che non sono stati menzionati, essendosi limitato a richiamare genericamente "*le relazioni dei consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica*".

Nel fascicolo processuale sono state riversate: una verifica amministrativo-contabile del 22.07.2005 disposta dall'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali; una prima relazione di consulenza tecnica del 30.11.2006 disposta dal pubblico ministero penale; una seconda relazione del 30.07.2007 sulle operazioni peritali; una relazione esplicativa del 22.10.2007 alla terza relazione sulle operazioni peritali; queste ultime tre relazioni sono state sottoscritte dagli stessi periti nominati dal pubblico ministero penale.

Il Collegio, non avendo ravvisato coincidenza tra gli importi indicati nell'atto di citazione e quanto contenuto nei capi di imputazione nonché nelle citate relazioni peritali, con ordinanza istruttoria n. 7/2016, ha ordinato alla Procura regionale di specificare per ogni singolo convenuto, con riferimento alle somme ritenute da ciascuno indebitamente percepite, il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento oggetto di contestazione, indicando le ragioni per le quali ciascuna spesa non fosse stata ritenuta regolare.

Il pubblico ministero ha conferito incarico, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 19/1994, ad un funzionario "*già dipendente dell'ex IRIDAS (Istituto per l'integrazione dei diversamente abili di Palermo) con la qualifica di Assistente Amministrativo, attualmente dipendente dell'Istituto dei Ciechi*", per rispondere a quanto richiesto con la citata ordinanza.

Il predetto funzionario ha depositato una relazione, datata 05.05.2016, nella quale per ciascun convenuto ha quantificato l'importo complessivo illecitamente incassato (con l'indicazione per i singoli mandati del numero, della data, dell'oggetto e dell'importo), distinguendo tra "*mandati presenti nella sentenza*" e "*mandati non presenti nella sentenza ma presenti nella relazione CTU*"; gli esiti di tale relazione sono stati integralmente recepiti dal pubblico ministero nell'istanza di fissazione di udienza, depositata in data 12.05.2016, nella quale ha rimodulato per tutti i convenuti gli importi delle condanne richieste.

E' rimasto, quindi, oscuro il criterio con cui l'organo requirente abbia quantificato inizialmente il danno nell'atto di citazione.

A questo punto è necessaria una doverosa precisazione al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci anche di natura procedurale.

Il Collegio, con l'ordinanza n. 7/2016, non ha disposto alcuna consulenza tecnica ma ha chiesto all'attore pubblico di precisare come fosse giunto alla quantificazione del danno, demandando allo stesso un'attività di natura meramente compilativa; la relazione agli atti non costituisce, pertanto, una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe dovuto essere disposta solo dall'organo giudicante nel contraddittorio di tutte le parti.

5.2.1. Premesso quanto sopra, sull'*an* dell'illecito erariale contestato non vi sono dubbi: le spese per le quali sono stati emessi e incassati dai convenuti i mandati di pagamento risultano del tutto estranee alle finalità istituzionali dell'ente, finalizzate al solo arricchimento personale, con l'acquisizione di beni personali, di somme di denaro per fittizi rimborsi spese, di viaggi fuori dal territorio comunale non giustificati, come del resto risulta anche dalle dichiarazioni rese da Sgroi e Cutrona in fase di interrogatorio ed acquisite a seguito dell'ordinanza n. 7/2016; allo stesso modo sono illegittimi i mandati emessi ed incassati con la dicitura "*compensi ad organi di gestione*" perché ai sensi dell'art. 3 del regolamento interno di cui al D.M. 27.01.1928 "*i componenti del consiglio di amministrazione prestano gratuitamente la loro opera*", mentre tali compensi erano elargiti per remunerare

fittizi incarichi corrisposti dal Consiglio di amministrazione ai convenuti e così aggirare la normativa che non prevedeva la corresponsione di gettoni di presenza.

Il quadro complessivo che emerge dall'istruttoria dibattimentale condotta dal Tribunale di Palermo e dalle dichiarazioni confessionarie rese da Sgroi, Cutrona e Tarallo, nonché dalle dichiarazioni testimoniali di cui è traccia nelle sentenze penali, è davvero desolante.

5.2.2. Se sull'*an* dell'illecito non vi sono dubbi sul *quantum* è doveroso fare alcune precisazioni.

E' onere dell'attore pubblico, ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c., procedere alla quantificazione specifica del danno, indicando a supporto le relative allegazioni probatorie, spettando eventualmente al convenuto controdedurre ai sensi del comma 2 del citato art. 2697 c.c.; al giudice, invece, è attribuito il solo compito di valutare, traendone le conclusioni, le diverse prospettazioni delle parti effettuate nel rispetto degli oneri probatori sulle stesse incumbenti; non è certamente consentito all'organo giudicante di procedere ad una autonoma quantificazione del danno, al di fuori dei criteri forniti dal pubblico ministero nell'atto di citazione.

Di recente la locale Sezione di Appello (sentenza n. 61/2015) ha indicato in modo chiaro e puntuale quali oneri probatori incombono sulle parti processuali, con la conseguenza che *"il mancato assolvimento dell'onere della prova, comporta, per la parte inadempiente, la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato"*; ha aggiunto che le *"le lacune probatorie dell'attore non possono agire a suo favore ma al contrario giovano all'incolpato ... ("..in dubio pro reo")"*.

Orbene, a fronte di specifica richiesta da parte del Collegio con l'ordinanza n. 7/2016 di indicare analiticamente i mandati oggetto di contestazione, l'attore pubblico ha conferito, come sopra esposto, apposita delega istruttoria, espletata la quale ha rettificato le poste di danno, di cui in questa sede si prende atto, recependo *in toto* le conclusioni della relazione

datata 05.05.2016 e depositata nella medesima data.

Il funzionario incaricato ha indicato per ciascun convenuto l'importo dei mandati illecitamente incassati, distinguendo - come già sopra esposto - tra i mandati "*presenti nella sentenza*" (*rectius* nel capo di imputazione sulla cui base il processo penale ha avuto esiti differenti) e mandati "*non presenti nella sentenza ma presenti nella relazione ctu*" (non è stato specificato in quale delle relazioni agli atti). Il pubblico ministero, senza fornire alcuna specificazione e/o addurre alcuna argomentazione giuridica, nell'istanza di fissazione d'udienza, depositata in data 12.05.2016, ha sommato i due importi, contestandoli ai convenuti.

Tale operazione non è condivisibile per una pluralità di ragioni:

- innanzitutto, solo sui mandati di pagamento riscossi dai singoli convenuti e analiticamente menzionati nei capi di imputazione del pubblico ministero penale sono stati raccolti sufficienti elementi di prova che ne denotano la certa illiceità;
- poi, se gli altri mandati menzionati nella consulenza tecnica agli atti (disposta dal pubblico ministero penale in fase istruttoria e non dal giudice in fase dibattimentale e nel contraddittorio con le parti) non sono stati oggetto di contestazione nei capi di imputazione significa che non hanno acquistato alcun rilievo per la configurazione del delitto di cui all'art. 314 c.p. e, pertanto, il pubblico ministero contabile (che ha contestato ai convenuti l'indebita riscossione di somme), nell'assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso incumbente, avrebbe dovuto indicare specificatamente le ragioni per le quali costituiscono, comunque, illecito contabile e ciò senza alcuna possibilità di rinviare alla consulenza tecnica penale disattesa *in parte qua* dal giudice penale; del resto, la Procura regionale ha fondato il suo impianto esclusivamente sugli atti del processo penale che ha riguardato solo alcuni dei mandati che i consulenti del pubblico ministero hanno esaminato nelle relazioni peritali agli atti e che hanno costituito il fulcro sia delle sentenze di condanna che di patteggiamento richiamate ripetutamente nel libello introduttivo del presente giudizio;

- in ultimo, ma in verità con carattere di assorbenza, nell'atto di citazione non sono stati indicati analiticamente i mandati di pagamento e, pertanto, non è possibile comprendere se la contestazione riguardante i "*mandati non presenti nella sentenza ma presenti nella relazione ctu*" abbia o meno carattere di novità; in quest'ultimo caso sarebbe inammissibile per violazione del principio del contraddittorio (basti pensare che per Oneto la Procura ha contestato, inizialmente, un danno per indebita riscossione di somme di € 32.046,43, mentre nell'istanza di fissazione di udienza depositata il 12.05.2016 il danno è stato quantificato in aumento in € 32.879,03; la circostanza, poi, che nel libello introduttivo del presente giudizio fosse indicato per gli altri convenuti un importo maggiore non prova alcunché dato che tale importo non ha trovato riscontro negli atti di causa tanto che il pubblico ministero lo ha rettificato).

Conseguentemente, correggendo in parte quanto contenuto nella relazione del 05.05.2016 e nell'istanza di fissazione d'udienza del 12.05.2016, deve ritenersi che ciascun convenuto si è illecitamente appropriato delle seguenti somme:

- Sgroi € 59.571,40 (non può essergli imputato il mandato n. 73/2003 indicato nella relazione del 05.05.2016 perché non incluso nel capo di imputazione);
- Cutrona € 244.297,55 (non può essergli addebitato il mandato n. 53/2005 menzionato nella relazione del 05.05.2016 perché non è incluso nel capo di imputazione; devono essergli addebitati i mandati n. 404/2005 e 405/2005 elencati nel capo di imputazione anche se nella relazione del 05.05.2016 erroneamente sono menzionati come "*non presenti in sentenza*"; devono essergli addebitati i mandati n. 437/2003 e n. 477/2003 menzionati nel capo di imputazione che nella relazione del 05.05.2016 sono indicati aventi come beneficiario Oneto e riscossi da Cutrona; deve essergli addebitato il mandato n. 409/2003 pari a € 1.161,28 menzionato nel capo di imputazione ma non nella relazione del 05.05.2016);
- Tarallo € 28.703,53;
- Inghilleri € 9.496,72;

- Gioiosa € 26.956,00 (€ 29.956,00 - €3.000,00 per i mandati n. 512/2004 e 522/2004, di cui il convenuto ha fornito idonea giustificazione come sostenuto dal pubblico ministero contabile);
- Oneto € 27.095,01 (occorre aggiungere i mandati n. 399/2003 e n. 550/2003 menzionati nel capo di imputazione che nella relazione del 05.05.2016 sono ritenuti riscossi da Cutrona);
- Sucato € 32.046,03 (occorre aggiungere i mandati n. 432/2003, n. 494/2003 e n. 528/2003 menzionati nel capo di imputazione che nella relazione del 05.05.2016 sono ritenuti riscossi da Cutrona).

In conclusione, i mandati emessi illecitamente i cui importi sono stati indebitamente incassati da ciascun convenuto vengono di seguito elencati.

- Sgroi: spese private o comunque non istituzionali di cui ai mandati nn. 26, 70, 73, 74, 123, 338, 523, 597 del 2003, nn. 4, 5 del 2004, n. 36 del 2005; spese senza documentazione giustificativa o già pagate di cui ai mandati nn. 150, 164, 187, 398, 443, 502, 504, 535, 536, 537, 538, 543, 571, 601 del 2003, nn. 38, 39, 74 del 2004; spese per compensi non dovuti di cui ai mandati nn. 135, 136, 192, 342, 389, 526, 561 del 2003;
- Cutrona: spese private o comunque non istituzionali di cui ai mandati nn. 294, 298, 348, 361, 400, 403, 404, 409, 468, 470, 471, 492, 524 del 2003, nn. 18, 80, 82, 119, 124, 131, 150, 153, 202, 204, 215, 220, 221, 233, 279, 318, 493, 494, 197, 498, 499, 525, 530 del 2004, nn. 45, 65, 72 del 2005; spese senza documentazione giustificativa e/o già pagate di cui ai mandati nn. 187, 197, 390, 391, 437, 477, 556, 558, 559, 560 579, 592, 596 del 2003, nn. 2, 17, 34, 35, 54, 101, 113, 115, 203, 220, 222, 225, 275, 286, 296, 325, 326, 327, 335, 342, 410, 412, 473, 481, 525 del 2004, nn. 8, 14, 45, 97, 109 del 2005; spese per il pagamento di bollette, tasse o contributi senza ricevute di cui ai mandati nn. 186, 303, 304, 305, 306, 405 del 2003, n. 13, 14, 25, 47, 50 del 2004;
- Tarallo: spese private o comunque estranee alle attività istituzionali di cui ai mandati nn.



27, 46, 125, 126, 149, 289, 402 del 2003, nn. 3, 15, 24 del 2005; spese senza documentazione giustificativa e/o già pagate di cui ai mandati nn. 82, 91, 125, 135, 182, 193, 358, 572 del 2003, nn. 52, 120, 194, 219 del 2004, nn. 24, 72, 75 del 2005; spese per compensi non dovuti di cui ai mandati nn. 136, 329, 401 del 2003;

- Inghilleri: spese private o comunque estranee alle finalità istituzionali di cui ai mandati nn. 2, 103, 124, 152, 248, 446 del 2003, n. 24 del 2004; spese senza documentazione giustificativa e/o già pagate di cui ai mandati nn. 22, 446, 501 del 2003, n. 590 del 2004;

- Gioiosa: spese private o comunque estranee alle attività istituzionali di cui ai mandati n. 10 del 2004, nn. 4 e 52 del 2005; spese senza documentazione giustificativa e/o già pagate di cui mandati nn. 387, 481, 509 del 2003, n. 26, 114, 512, 522, 527 del 2004, nn. 4, 12, 33, 46, 47, 67 del 2005; spese per compensi non dovuti di cui ai mandati nn. 135, 136, 194, 337, 408, 478, 481, 508, 562 del 2003, n. 10, 23, 49, 87, 98 del 2005;

- Oneto: spese private o comunque estranee alle attività istituzionali di cui ai mandati nn. 122, 249, 414, 486 del 2003, n. 20, 21 278, del 2004, nn. 2, 10 del 2005; spese senza documentazione giustificativa e/o già pagate di cui ai mandati nn. 399, 550 del 2003, n. 528 del 2004, nn. 2, 33, 67, 87 del 2005; spese per compensi non dovuti di cui ai mandati nn. 135, 136, 196, 336, 406, 480, 510, 563, del 2003, n. 11 del 2004, nn. 23, 63, 98 del 2005;

- Sucato: spese private o comunque estranee alle attività istituzionali di cui ai mandati nn. 415, 485 del 2003, nn. 28, 193 del 2004 e n. 11 del 2005; spese senza documentazione giustificativa e/o già pagate di cui ai mandati nn. 432, 494, 528, 530, 564, del 2003, nn. 216, 526 del 2004, nn. 2, 33, 67, 85, 87 del 2005; spese per compensi non dovuti di cui ai mandati nn. 135, 136, 198, 335, 407, 479, 529 del 2003, n. 9 del 2004, nn. 23, 98 del 2005.

5.2.3. Per il convenuto Gioiosa, l'unico che nella memoria di costituzione ha tentato di fornire giustificazioni sull'utilizzo delle somme relative ad alcuni mandati indicati nel capo di imputazione penale è necessario effettuare alcune puntualizzazioni.

Lo stesso ha ritenuto giustificate le somme di cui ai mandati di pagamento nn. 135,

136, 194, 337, 408, 478, 508, 562 del 2003 e nn. 23, 49, 98 del 2005, relative al compenso mensile di € 500,00 deliberato dal Consiglio di amministrazione per il conferimento dell'incarico di *"mantenere rapporti con le famiglie dei membri dell'Istituto, con la Provincia Regionale di Palermo, con i Comuni delle Province di Palermo"* e per presentare prospetti, organizzare corsi di formazione e gite scolastiche; ha sostenuto che il compenso fosse giustificato trattandosi di incarichi molto impegnativi.

Tale argomentazione non è condivisibile.

Innanzitutto, l'erogazione di un compenso fisso mensile di € 500,00 non è previsto da alcuna normativa e soprattutto non è stata dimostrata la necessità del conferimento degli incarichi in questione, tenuto conto che l'IRIDAS era dotato di apposita struttura amministrativa, con dipendenti regolarmente retribuiti; poi, come risulta dalle dichiarazioni di altri soggetti facenti parte del Consiglio di amministrazione, coimputati e condannati, gli incarichi attribuiti erano meramente fittizi poiché il solo scopo era quello di aggirare la normativa interna che non prevedeva l'erogazione di gettoni di presenza; in ultimo, la vaghezza degli incarichi conferiti contrasta con qualsiasi logica di comune buon senso ancor prima che con il principio di oculata gestione delle risorse pubbliche.

Allo stesso modo per quanto riguarda il mandato n. 481/2003 relativo del gettone mensile di presenza di € 100,00 per le attività svolte nell'ambito dell'equipe medica; tale remunerazione mensile non era prevista da alcuna normativa di riferimento e in ogni caso, in disparte la vaghezza contenutistica, non è stata dimostrata la necessità del suo conferimento.

Per quanto riguarda i mandati per il rimborso di carburante deve osservarsi che non si comprende a che titolo il convenuto si spostasse con la propria autovettura per conto dell'IRIDAS (ente con unica sede nel capoluogo regionale), tenuto conto che nulla risulta dagli atti di causa e nulla è stato provato.

Anche il mandato n. 10/2004 per l'importo di € 2.500,00 non risulta giustificato. Il

convenuto ha sostenuto che trattasi di costi per “*avere portato alcuni audiolesi a consumare una pizza*”, precisando che tale cena “*evidenzia anche il rapporto affettivo che si era creato tra il deducente e gli sfortunati soggetti di cui si occupava*”; in disparte la circostanza che il rapporto affettivo personale con gli audiolesi non può essere alimentato con denaro pubblico, appare paradossale che il costo di una pizza con alcuni audiolesi possa essere stato di € 2.500,00!

Per quanto riguarda il mandato n. 46/2005 per € 1.000,00, relativo al “*fitto mensile locali senza giustificativo*”, non si comprende la ragione per la quale il suddetto mandato non sia stato emesso direttamente a favore del locatore anziché del convenuto che ne ha incassato l'importo, con la conseguenza che anche tale somma non è giustificata; non vi è, poi, alcuna attestazione da parte del locatore di avvenuta ricezione della somma in questione.

5.3. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna di alcuni dei citati convenuti in via solidale, secondo quanto contenuto nell'istanza depositata in data 12.05.2016 che ha modificato gli importi indicati nell'atto di citazione; in tale istanza, però, la richiesta di condanna in via solidale è avvenuta in modo generico, con l'indicazione del solo *quantum* complessivo (Sgroi € 251.112,12, Cutrona € 141.317,44, Tarallo € 208.600,95, Inghilleri € 11.215,57 e Sucato € 2.000,00 “*per mandati firmati congiuntamente*”) senza precisare gli importi e i soggetti per i quali avrebbe dovuto operare il vincolo della solidarietà

Tale *modus operandi* ha comportato una violazione dell'onere probatorio da parte dell'organo requirente il quale non solo deve indicare la ricorrenza dei presupposti per la richiesta di condanna in via solidale (illecito arricchimento o condotta dolosa) ma deve anche, specificatamente, menzionare i soggetti per i quali opera il vincolo della solidarietà e i rispettivi importi per i quali è chiesta la condanna.

In mancanza di tale adempimento, che non può essere demandato a terzi, il Collegio non può che respingere la richiesta di condanna dei convenuti Sgroi, Cutrona, Tarallo,

Inghilleri e Sucato con il vincolo della solidarietà.

5.4. *Incidenter tantum* deve osservarsi che nei capi di imputazione penale, oltre all'indebita emissione e riscossione dei mandati di pagamento elencati sub 5.2.2., è contestato a Cutrona l'acquisto di un Rolex del valore di € 2.8000 e di 12 penne Mont Blanc del valore di € 1.968,00 e a Sgroi l'acquisto di una collana di perle del valore di € 5.200,00 e di 2 autovetture di valore non indicato; tali beni, che esulano dall'elencazione dei mandati di pagamento, non sono stati oggetto di alcun addebito da parte del pubblico ministero contabile come si evince dalla relazione del 05.05.2016 nella quale sono riportati, pur con le rettifiche effettuate da questo Collegio e sopra esposte, solo i mandati di pagamento per spese indebitamente effettuate (ciò lo si evince anche dalla lettura dell'oggetto che il funzionario incaricato ha riportato per ciascun mandato).

6. L'organo requirente ha, poi, contestato a Cutrona e a Tarallo di avere percepito indebitamente emolumenti per "*indennità di mansione*", rispettivamente, di € 12.000,00 e di € 3.500,00, somme che non sono state contestate solidalmente con altri convenuti.

6.1. Il Collegio, con ordinanza n. 7/2016, ha disposto l'acquisizione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 14.01.2005 e del 07.03.2005 con le quali Cutrona e Tarallo sono stati nominati, rispettivamente, direttore amministrativo e direttore generale.

Le delibere, oggetto dei capi di imputazione penale per il reato di cui all'art. 323 c.p. contestato a Sgroi, Cutrona, Tarallo, Gioiosa, Oneto e Sucato, sono state depositate in data 12.05.2016.

Con la delibera n. 3 del 14.01.2015, il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Sgroi, ha conferito con contratto a tempo determinato l'incarico di direttore amministrativo al rag. Davide Cutrona, con una integrazione sul contratto base di € 500,00 "*a titolo di super minimo bonus*", "*riconoscendo allo stesso indubbe qualità professionali e visto l'allegato curriculum professionale*".

Con delibera n. 14 del 07.03.2015, il Consiglio di amministrazione, su proposta del

presidente SgROI e degli altri consiglieri, ha conferito al geom. Tarallo Maurizio l'incarico di direttore generale, con deleghe per le operazioni di ordinaria amministrazione, agli affari generali, alle assunzioni del personale, ivi compresi i trasferimenti e le promozioni, con una integrazione contrattuale di € 1.000,00.

6.2. In disparte il contenuto disarmante delle citate delibere che denota la totale incapacità dei soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione di gestire l'IRIDAS se non con finalità affaristico-private, deve ravvisarsi la violazione di legge nel conferimento di tali incarichi e la totale mancanza di requisiti in capo a Cutrona e Tarallo a ricoprirli.

6.2.1. Gli incarichi sono stati conferiti in aperta violazione degli artt. 28 e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 che impongono, rispettivamente, il concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale e procedure selettive per il reclutamento del personale; i suddetti principi sono ribaditi negli artt. 67 e 407 del decreto legislativo n. 297/1994.

6.2.2. Cutrona che Tarallo, entrambi tra l'altro sforniti di laurea, non possedevano alcun requisito per ricoprirli: per il Cutrona nella delibera, per giustificare la nomina, si esaltano in modo tautologico *“indubbie qualità professionali”*, mentre per Tarallo nella proposta di delibera si legge che lo stesso *“si è distinto per spirito di abnegazione nei confronti dell'Istituto, esercitando fino adesso le funzioni di direttore del personale avendo creato un clima di rapporti con tutto il personale di ogni ordine e grado per le sue qualità di interlocuzione”*.

Il contenuto di queste delibere non ha bisogno di alcun ulteriore riscontro per dimostrare l'illiceità delle nomine e del conseguente danno erariale derivante dalla percezione indebita dei relativi emolumenti.

7. Il pubblico ministero ha contestato a SgROI e Tarallo il danno erariale, a titolo di lucro cessante, derivante sia dalla disdetta di un rapporto locativo riguardante un appartamento di proprietà dell'IRIDAS (comprensivo di posto auto) ad opera del primo sia dal suo successivo uso personale ad opera del secondo; il danno lo ha quantificato in €

12.996,00 (€ 6.498,00 ciascuno), “*considerando la media dei valori delle quotazioni esistenti sul mercato*” e sostenendo un mancato introito per 36 mensilità; sul punto ha richiamato il contenuto dell’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari del 23.02.2009 emessa dal G.I.P. di Palermo.

7.1. Il Collegio, con ordinanza n. 7/2016, ha disposto di acquisire la disdetta del contratto di locazione effettuata da Sgroi, come contestato nell’atto di citazione; l’attore pubblico, nell’istanza depositata in data 12.05.2016, ha dato atto dell’irreperibilità di note scritte di disdetta e ha nuovamente richiamato il contenuto dell’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo.

In tale provvedimento giudiziario si legge che l’immobile in questione era “*di fatto utilizzato da personale dell’Istituto*”, come riferito da Pietro Vazzana, nuovo presidente del Consiglio di amministrazione; il portiere dello stabile e un inquilino riferivano, invece, che la persona che lo utilizzava era Tarallo e anche “*altre persone*”; un certo Amato ricordava che “*la disdetta della locazione per lo stesso appartamento risale al 2003, con nota a firma Sgroi*”.

7.2. I labili elementi di cui sopra non consentono di ritenere, per una pluralità di ragioni, raggiunta la prova di quanto contestato dall’organo requirente, essendo tra l’altro non univoche le dichiarazioni rese dai soggetti sopra citati.

Innanzitutto deve osservarsi che l’ordinanza in questione non ha alcuna efficacia di giudicato né contiene alcun accertamento sul punto, tanto è vero che nel successivo decreto di rinvio a giudizio e nelle sentenze penali agli atti non vi è alcuna traccia di tale situazione, essendo stata evidentemente ritenuta priva di adeguato riscontro probatorio ai fini di un risvolto penalistico.

Poi, la mancata produzione di una nota di disdetta a firma di Sgroi Giacomo Maria non consente di ritenere suffragato da adeguato riscontro il ricordo di certo Amata.

Infine, i maggiori problemi riguardano il presunto danno sia perché non si comprende

la ragione per la quale il mancato introito del canone locatizio è riferito all'arco temporale di 36 mesi, non avendo il pubblico ministero fornito sul punto alcun elemento, sia perché è oscuro il criterio utilizzato dallo stesso per la quantificazione del citato mancato introito, effettuato sulla base *“del valore del canone di locazione considerando la media dei valori delle quotazioni esistenti sul mercato”*; tale criterio è contenuto in una presumibile perizia di stima priva di data, non sottoscritta da alcuno, né redatta su carta intestata che possa far risalire al suo autore e, quindi, alla sua attendibilità probatoria contenutistica (dalla lettura di tale perizia non si evince neanche se tale stima riguardi l'immobile oggetto di contestazione di mq 44 oltre posto auto, ubicato in Palermo, via Ventura n. 5).

8. Altra fattispecie dannosa imputata a Sgroi, Cutrona, Tarallo e Inghilleri, che hanno sottoscritto i relativi mandati di pagamento, riguarda il danno alla concorrenza *“conseguente ad affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture in assenza di una procedura comparativa tra operatori economici (oppure in presenza di una procedura ad evidenza pubblica fittizia), in violazione, pertanto, delle regole comunitarie e nazionali in materia di par condicio e favor participationis”*, quantificato nell'atto di citazione in via equitativa nella misura del 5% del valore di ciascun contratto per un importo complessivo di € 9.856,84.

In particolare, tale danno è stato imputato in via solidale a Sgroi, Tarallo e Cutrona per € 6.882,69, a Sgroi e Inghilleri per € 2.531,88 e a Inghilleri per € 442,25.

All'uopo, l'organo requirente ha richiamato la relazione del consulente tecnico del 30.11.2006 che ha quantificato in € 197.136,80 il valore complessivo dei contratti, ciascuno di importo superiore a € 2.000,00 e nella quale è stata contestata la violazione dell'art. 34 del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44.

8.1. Il Collegio, con ordinanza n. 7/2016, ha chiesto il deposito dei relativi contratti; questi non sono stati reperiti dall'organo requirente che ha richiamato, nuovamente, sul punto la relazione datata 05.05.2016 del funzionario incaricato, ove *“sono stati enucleati i relativi mandati”*.

## 8.2. L'addebito non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, nel libello introduttivo del giudizio il danno alla concorrenza è del tutto evanescente non essendo stato indicato il tipo di contratti cui si riferisce, gli importi degli stessi, le prestazioni rese e le ditte coinvolte; ne è comprova la circostanza che nell'istanza di fissazione di udienza, depositata in data 12.05.2016, il citato danno è stato riquantificato in € 8.931,87 per Sgroi, in € 6.417,08 per Cutrona e Tarallo, in € 2.761,71 per Inghilleri, modificando quanto in precedenza contestato.

Deve, poi, ritenersi che il danno, qualora provato, è conseguenza della stipula dei contratti di fornitura e come tale addebitabile a coloro che vi hanno preso parte attiva o al più a coloro che hanno deliberato in seno al Consiglio di amministrazione e non a chi ha sottoscritto i mandati di pagamento, la cui emissione deriva direttamente dall'esecuzione delle prestazioni indicate nei contratti stipulati; del resto, il pubblico ministero non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni senza la stipula dei relativi contratti.

In ultimo, l'addebito è sfornito di qualsiasi elemento, anche di natura indiziaria, per sostenere che il mancato espletamento della gara abbia comportato automaticamente il verificarsi del danno; manca qualsiasi pur labile raffronto con i prezzi di mercato delle prestazioni rese di contenuto simile che possa in qualche modo supportare la percentuale del 5% indicata dal pubblico ministero; questi, infatti, non ha fornito alcun chiarimento di come sia giunto a tale quantificazione e l'unico appiglio il Collegio lo trova nella sentenza n. 141/2013 della Sezione Campania, menzionata nell'atto di citazione, nella quale è indicata la stessa percentuale del 5%. In altre parole, non versandosi in ipotesi di responsabilità sanzionatoria, è l'attore pubblico che deve fornire tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale, non potendosi utilizzare ragionamenti presuntivi o quantificazioni oggettive che confliggono con la sua struttura.

E' pur vero che la liquidazione del danno possa avvenire anche in via equitativa, secondo quanto disposto dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ma tale potere è subordinato alla



condizione che sia obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e non esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.

La suddetta valutazione equitativa, in altri termini, si "*concreta in una parziale relevatio ad onere probandi del creditore di fornire la dimostrazione del pregiudizio patrimoniale da lui subito per impossibilità della relativa prova in base ad elementi oggettivi, ancorché presuntivi*" (Cassazione, III sezione civile, n. 3676/2010 e n. 3672/2010).

Ne discende l'onere per l'attore pubblico di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri da utilizzare sul piano probatorio perché sia possibile per il giudice rilevarne, in relazione ad essi, o ad alcuni di essi, l'esistenza della difficoltà od impossibilità probatoria cui sopperire con l'uso del proprio potere discrezionale; solo assolto tale compito, il giudice può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

9. L'ultima contestazione riguarda il danno all'immagine provocato dai convenuti Sgroi, Cutrona, Tarallo e Gioiosa per i quali, al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, vi era una sentenza penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Il pubblico ministero per la sua quantificazione ha fatto riferimento all'art. 1-*sexies* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, inserito dall'art. 62 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che - sia pure non immediatamente applicabile perché di natura sostanziale - "*offre spunti ed elementi per orientare il potere giudiziale di valutazione equitativa del danno*"; così per Sgroi, Cutrona e Tarallo ha tenuto conto dell'importo delle somme illecitamente percepite, mentre per Gioiosa, figura più defilata nell'ambito dell'associazione criminale e per il collaborativo atteggiamento processuale, nella misura della metà delle somme percepite.

9.1. Il Collegio ritiene di esaminare brevemente gli orientamenti giurisprudenziali in materia di danno all'immagine, nonché gli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo.

La giurisprudenza civile a conclusione di un laborioso percorso interpretativo teso a rileggere criticamente il contenuto precettivo dell'art. 2059 c.c., disancorandolo dall'esclusiva connessione con l'art. 185 c.p., e supportata anche dalle pronunce della Corte Costituzionale in materia di danno biologico, è pervenuta ad affermare la risarcibilità delle lesioni degli interessi cosiddetti "areddituali", cioè non inerenti necessariamente alla salute individuale o collettiva, ma parimenti dotati di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2, tanto da essere meritevoli di eguale tutela giurisdizionale.

Ne è nata la nozione di danno esistenziale definito come pregiudizio areddituale, non patrimoniale, tendenzialmente omnicomprensivo poiché qualsiasi privazione e/o lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento.

In tale ambito è stato collocato il danno all'immagine consistente per le pubbliche amministrazioni nella lesione del diritto alla propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità, in sé considerate, tutelato dall'art. 97 della Costituzione.

In particolare, la Corte di Cassazione (*ex multis* Sezione III civile, sentenze n. 12929 del 04.06.2007) ha sostenuto che la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine è causa di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi; il danno all'immagine, poi, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso (Sezioni Unite n. 8098/2007).

Ne consegue che il danno all'immagine si concretizza ogniqualvolta un soggetto, legato in rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative nell'organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività.

A tale orientamento si contrappone quello più risalente nel tempo che pur annoverando il danno all'immagine nell'alveo del danno esistenziale lo colloca normativamente non sotto l'egida dell'art. 2059 c.c. bensì dell'art. 2043 c.c., qualificandolo come danno evento di natura non patrimoniale.

In ultimo, non può non richiamarsi la sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ricostruito unitariamente la figura del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., negando il carattere autonomo al danno cosiddetto esistenziale e ridimensionando la categoria del danno evento, e la sentenza n. 143/2009 della III Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti che, dopo avere ritenuto i principi contenuti nella suddetta pronuncia della Suprema Corte non applicabili, immediatamente e autonomamente, al danno all'immagine della pubblica amministrazione, si è soffermata sulla *“nozione di danno all'immagine subito da un soggetto pubblico come danno patrimoniale da perdita di immagine, di tipo contrattuale, avente natura di danno conseguenza (tale comunque da superare una soglia minima di pregiudizio e la cui prova potrà essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza)”*.

La Corte Costituzionale, nella decisione n. 355/2010, ha però puntualizzato che *“per quanto attiene specificamente alla responsabilità per violazione dell'immagine dell'ente pubblico, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Cassazione con la stessa sentenza n. 26792 del 2008, che il relativo danno, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059*

*cod. civ.*”, aggiungendo che “*il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso - in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell’immagine dell’ente pubblico - deve essere inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso*”.

9.2. Una volta ritenuto che il danno all’immagine debba rientrare nella nozione di danno non patrimoniale suscettibile di valutazione economica l’attenzione della giurisprudenza si è spostata su tale quantificazione da compiersi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.; i parametri per tale quantificazione, nel processo contabile, devono essere forniti ovviamente dall’attore pubblico e il giudice, in aggiunta, può anche avvalersi dei fatti notori (art. 115, comma 2, c.p.c.) e delle presunzioni (2727 ss c.c.).

All’uopo, si è fatto riferimento alle spese direttamente sostenute e/o a quelle eventuali da sostenere per il ripristino dell’immagine pubblica lesa e a tutte le ulteriori conseguenze che secondo *l’id quod plerumque accidit* possono derivare in futuro dalla condotta illecita.

All’articolato orientamento giurisprudenziale di cui sopra è seguito l’intervento del legislatore che - con l’art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009, n. 203, convertito nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, di modifica dell’art. 17 comma 30 ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (la sentenza n. 355/2010 della Corte Costituzionale sopra menzionata è scaturita proprio da tale *ius superveniens*) - senza fornire alcuna definizione di “danno all’immagine”, né indicare i criteri in base ai quali lo stesso debba essere risarcito, ha puntualizzato: “*Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale*”.

Il legislatore, quindi, ha consacrato la figura di danno all’immagine subito da

un'amministrazione pubblica, frutto in precedenza di esclusiva elaborazione giurisprudenziale

La giurisprudenza contabile nel silenzio del legislatore sui criteri per la quantificazione del danno all'immagine ha ritenuto di continuare ad avallare il precedente consolidato orientamento secondo il quale il danno all'immagine comporta effetti distorsivi sull'organizzazione amministrativa e conseguenti costi aggiuntivi da quantificare in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; ha subordinato, però, l'esercizio di tale potere equitativo alla condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata (ovverosia il pubblico ministero contabile) provare il danno nel suo preciso ammontare; ha aggiunto che l'organo requirente non è esonerato, ovviamente, dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto a sua disposizione affinché l'esercizio del potere equitativo sia il più possibile volto a colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso; per la quantificazione ha, quindi, utilizzato i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 che - tra l'altro - si ritrovano anche nella giurisprudenza penale (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 15208/2010), come la qualifica rivestita dal convenuto al momento del commesso illecito, la reiterata condotta criminosa, il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del reato, la diffusività della *notitia criminis* ecc ...

Sul tale ultima problematica è intervenuto il legislatore che nel comma 1 *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/1994 - aggiunto dal comma 62 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012 - ha stabilito: "*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

9.3. La norma in questione pur non avendo effetto retroattivo e, pertanto, non

essendo direttamente applicabile ai giudizi in corso (Sezione d'Appello per la Regione Sicilia n. 132/2013) ha introdotto per la prima volta un preciso criterio di quantificazione che il Collegio, nell'ambito della propria valutazione, ritiene di potere prendere come mero spunto, tenuto conto però di alcuni correttivi che si desumono dagli atti processuali per addivenire il più possibile ad uso corretto del potere equitativo.

Nessun dubbio vi è, sulla base delle notizie di stampa in atti, del notevole eco che i comportamenti criminosi dei citati convenuti hanno avuto nell'ambito della comunità locale nonché degli odiosi e ripetuti atti di spogliazione posti in essere sistematicamente dagli stessi, sia pure con condotte diversamente valutabili sul piano eziologico; per tale ragione è necessario valutare differentemente la posizione di Sgroi, quale promotore dell'associazione criminale volta alla commissione di atti di appropriazione di risorse pubbliche, da quella di Cutrona e Tarallo, quali organizzatori, e di Gioiosa, quale mero partecipe; inoltre, i ruoli rivestiti dagli stessi nell'associazione criminale devono rapportarsi sia alle qualifiche ricoperte nell'ambito dell'amministrazione sia alle somme di cui è stata accertata l'appropriazione indebita (Sgroi € 59.571,40, Cutrona € 247.797,55, Tarallo € 40.703,53 e Gioiosa € 26.956,00) al fine di evitare che solo quest'ultimo dato, valorizzato sulla base di una normativa non vigente al momento delle condotte e del passaggio in giudicato delle relative sentenze, possa acquistare unico rilievo.

Conseguentemente, il Collegio ritiene di condannare a titolo di danno all'immagine alle seguenti somme: Sgroi € 55.000,00, Cutrona € 200.000,00, Tarallo € 40.000,00 e Gioiosa € 13.000,00.

10. Per quanto riguarda la quantificazione del danno non può non tenersi in considerazione la sentenza n. 736/2015 della Corte di Appello di Palermo che nel condannare Oneto e Sucato ha confermato le statuizioni civili della sentenza n. 2987/2012 del Tribunale che ha riconosciuto una provvisoria immediatamente esecutiva di € 20.000,00 all'amministrazione danneggiata; di tale somma, se nelle *more* recuperata, si

dovrà tenere conto durante la fase esecutiva della presente sentenza.

11. Quanto all'elemento psicologico si ritiene che le condotte dei convenuti siano connotate da dolo, quale consapevole violazione degli obblighi di servizio che li legavano all'IRIDAS e nel rispetto dei quali avrebbero dovuto gestire gli incarichi ricoperti con la dovuta oculatezza e nel pieno rispetto della normativa al tempo vigente, cui è seguita la consapevolezza della produzione del danno erariale.

12. Trattandosi di comportamenti dolosi non vi sono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, come richiesto dai convenuti Inghilleri e Gioiosa.

13. In ultimo, è necessaria una precisazione sull'ente danneggiato.

L'art. 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ha soppresso l'IRIDAS, Istituto regionale per i diversamente abili di Sicilia, demandando al presidente della Regione la nomina di un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi; poi, l'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha stabilito che *“le funzioni già svolte dall'ente posto in liquidazione dall'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono trasferite al suddetto Istituto [dei ciechi Opere riunite] «I. Florio - F. ed A. Salamone» di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi”*; al predetto Istituto dei ciechi sono state anche trasferite *“le risorse materiali e immateriali nonché il personale in servizio”* all'IRIDAS.

Ne consegue che il risarcimento del danno erariale, essendo stato soppresso l'IRIDAS, deve essere disposto a favore dell'Istituto dei ciechi Opere riunite «I. Florio - F. ed A. Salamone».

14. In conclusione, è necessario procedere alla quantificazione complessiva e sintetica dei danni posti a carico di ciascun convenuto.

14.1. Il Collegio condanna a pagare a favore dell'Istituto dei ciechi Opere riunite «I. Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo già IRIDAS Sgroi Giacomo Maria alla somma di € 59.571,40, Cutrona Davide alla somma di € 247.797,45 (€ 244.297,55 + €3.500,00), Tarallo

Maurizio alla somma di € 40.703,53 (€ 28.703,53 + €12.000,00), Inghilleri Vito alla somma di € 9.496,72, Gioiosa Antonino alla somma di € 26.956,00, Oneto Alfredo Riccardo alla somma di € 27.095,01 e Sucato Ciro alla somma di €32.046,03.

Sulle somme di cui sopra per ciascun convenuto occorre aggiungere la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulle somme così rivalutate dal predetto deposito al soddisfo.

14.2. Il Collegio, altresì, condanna a pagare a favore dell'Istituto dei ciechi Opere riunite «I. Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo già IRIDAS, a titolo di danno all'immagine, Sgroi Giacomo Maria alla somma di € 55.000,00, Cutrona Davide alla somma di € 200.000,00, Tarallo Maurizio alla somma di € 40.000,00 e Gioiosa Antonino alla somma di € 13.000,00.

Sulle somme di cui sopra, da ritenersi comprensive della rivalutazione monetaria, devono essere calcolati gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

14.3. Pone a carico di tutti i convenuti, in via solidale, le spese di giudizio che vengono liquidate, come da dispositivo, a favore dello Stato.

14.4. Respinge per il resto la domanda attorea.

#### **P. Q. M.**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento parziale della domanda della Procura Regionale,

- condanna, a pagare a favore dell'Istituto dei ciechi Opere riunite «I. Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo già IRIDAS, Sgroi Giacomo Maria alla somma di € 59.571,40, Cutrona Davide alla somma di € 247.797,45 (€ 244.297,55 + € 3.500,00), Tarallo Maurizio alla somma di € 40.703,53 (€ 28.703,53 + € 12.000,00), Inghilleri Vito alla somma di € 9.496,72, Gioiosa Antonino alla somma di € 26.956,00, Oneto Alfredo Riccardo alla somma



di € 27.095,01 e Sucato Ciro alla somma di € 32.046,03;

- condanna i citati convenuti a pagare ciascuno sulle somme di cui sopra la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulle somme così rivalutate dal predetto deposito al soddisfo;

- condanna, a pagare a titolo di danno all'immagine a favore dell'Istituto dei ciechi Opere riunite «I. Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo già IRIDAS, Sgroi Giacomo Maria alla somma di € 55.000,00, Cutrona Davide alla somma di € 200.000,00, Tarallo Maurizio alla somma di € 40.000,00 e Gioiosa Antonino alla somma di € 13.000,00.

- condanna i citati convenuti a pagare ciascuno sulle somme di cui sopra gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo;

- pone, altresì, a carico di Sgroi Giacomo Maria, Cutrona Davide, Tarallo Maurizio, Inghilleri Vito, Gioiosa Antonino, Oneto Alfredo Riccardo e Sucato Ciro le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in € 5.803,61.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

**L' Estensore**

**Il Presidente**

F.to Dott. Giuseppe Colavecchio F.to Dott.ssa Luciana Savagnone

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele